



PROCURA GENERALE
Corte di appello
TRENTO

17.12.2024

N. 5680/2024 – 2.1

Al Sig. AVVOCATO GENERALE

Ai Sigg. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
del DISTRETTO

Ai Sigg. SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

OGGETTO: Criteri di orientamento distrettuale in materia di iscrizione delle notizie di reato, di riapertura delle indagini e di coordinamento delle indagini. - Attività del Procuratore generale ex articolo 6, decreto legislativo n. 106 del 2006.

1. La nuova disciplina delle iscrizioni delle notizie di reato. Tra le modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, vi è la disciplina delle iscrizioni delle notizie di reato, attraverso la previsione di disposizioni dirette a garantire la correttezza anche temporale dell'iscrizione, sia per evitare la proliferazione delle iscrizioni a Mod. 21 in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato, sia per evitare episodi di tardiva o mancata iscrizione pur in presenza delle condizioni di legge, con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari.

La riforma, come noto, interviene modificando i presupposti oggettivi e soggettivi dell'iscrizione, prevedendo che la stessa debba riguardare solo la notizia "contenente la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi di ad una fattispecie incriminatrice" e che "il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è

attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico".

Va ribadito che l'iscrizione nel registro notizie di reato e l'individuazione del registro ove iscrivere la notizia compete al Procuratore della Repubblica destinatario della stessa, ai sensi dell'articolo 1, decreto legislativo n. 106 del 2006, e 109 disp. att. cod. proc. pen., che l'iscrizione è attività giurisdizionale e che il Procuratore della Repubblica deve oggi assicurare non solo il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio, ma anche l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

Va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, tra le altre, Cass. pen., Sez. II, n. 14704 del 22 aprile 2020) differenzia l'indizio dalla prova, ritenendo che esso, isolatamente considerato, fornisca solo una traccia indicativa di un percorso logico-argomentativo, suscettibile di evocare diversi possibili scenari, privo come tale della certezza con riferimento al fatto da provare, di talché deve ritenersi che l'obbligo di iscrizione sussista in presenza della prospettazione di fatti determinati non inverosimili, idonei ad integrare la traccia di un percorso logico argomentativo, eventualmente soggettivamente orientato nel caso di iscrizione a Mod. 21, suscettibile di evocare diversi possibili scenari rispetto al *thema probandum*, che solo lo sviluppo successivo delle indagini si incaricherà di discriminare.

2. Criteri di orientamento condivisi in materia di iscrizioni delle notizie di reato.

Quale primo criterio di orientamento condiviso per procedere ad iscrizione a Mod. 21 si indica quello della necessaria verifica della presenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, in quanto all'iscrizione a Mod. 21 deve procedersi non per il solo fatto che una determinata persona sia indicata in denuncia come autrice del reato ovvero per il compimento degli atti o delle attività irripetibili¹, ma solo ove emerga al momento dell'iscrizione, unitamente al *fumus*

¹ Vanno al proposito ricordati gli arresti di Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 20093, a mente del quale <<in tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.p., sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità>>; nonché di Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2021, n. 42118, a mente del quale <<in tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità soggettiva, onde il pubblico ministero, qualora debba procedere ad autopsia, ha l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente in esito all'espletamento delle operazioni peritali>>.

del reato, anche un quadro indiziario soggettivamente indirizzato a carico di quel soggetto.

E' il caso delle ipotesi di concorso omissivo improprio, nelle ipotesi in cui, pur ritenendosi configurabile una notizia di reato, il fatto appare astrattamente addebitabile a più soggetti a titolo concorsuale, senza però che nell'immediato emergano elementi concreti individualizzanti a carico di tutti o di ciascuno di essi che possano assurgere al grado di indizi.

Tanto accade, ad esempio, nei casi delle colpe professionali, in cui pur potendosi ipotizzare un fatto penalmente rilevante, è difficile stabilire a chi possa anche astrattamente ascrivere, perché ad esempio, in caso di colpa medica ospedaliera, un paziente è stato visitato da più sanitari o da più *equipe* mediche; ovvero nelle ipotesi di responsabilità in materia antinfortunistica o ambientale riconducibile ad organizzazioni societarie complesse, ed ancora con riferimento a quelle vicende connesse all'attività amministrativa o economica, in cui l'evento (ad esempio, la distrazione di cespiti di un'impresa e o la redazione di un atto falso) è il frutto in astratto di una serie di comportamenti, dei quali, però, solo all'esito degli accertamenti si potrà stabilire l'effettiva attribuibilità soggettiva.

Quale secondo criterio di orientamento condiviso per procedere ad iscrizione a Mod. 21, si indica quello di evitare l'iscrizione a Mod. 21 in presenza di semplici prospettazioni accusatorie, pur se specificamente argomentate dal denunciante, in assenza di basi probatorie oggettivamente e soggettivamente orientate, come accade, ad esempio, nelle ipotesi di responsabilità di funzionari o amministratori pubblici in occasione di procedure o del compimento di attività amministrative.

Si tratta, principalmente, delle ipotesi di esposti/denunce/comunicazioni di notizie di reato in cui, pur potendo essere stati indicati fatti effettivamente verificatisi, sono poi da essi tratte conclusioni fondate su mere ipotesi; ad esempio, quando si denuncia un comportamento illegittimo di un funzionario pubblico qualificandolo, senza fornire alcun elemento a supporto, come finalizzato al compimento di attività penalmente illecite o come quando si espongono comportamenti non corretti di un amministratore di una società commerciale, ipotizzando genericamente che essi abbiano dato luogo ad indebite appropriazioni di danaro sociale.

In tale prospettiva merita darsi continuità al coerente orientamento della Procura distrettuale relativamente alla gestione dei procedimenti ex articolo 11, cod. proc. pen., da iscriversi a Mod. 21 solamente a fronte di fatti determinati ed in presenza di un quadro indiziario soggettivamente indirizzato, ovvero, eventualmente, in sede di epilogo al fine di investire delle determinazioni

conclusive in ordine alle determinazioni assunte in relazione all'esercizio dell'azione penale il giudice per le indagini preliminari, ai fini di trasparenza e del rispetto del doveroso controllo di giurisdizione.

Terzo ed ulteriore criterio di orientamento condiviso, al fine di evitare problematiche di retrodatazione principalmente nei procedimenti aventi ad oggetto indagini in materia di criminalità organizzata ovvero di particolare complessità collegate ad attività captative ovvero intercettive, si indica quello di emanare specifiche direttive dirette alla polizia giudiziaria perché vengano immediatamente e comunque senza ritardo segnalate al pubblico ministero le situazioni in cui, proprio dalla disamina delle operazioni intercettive, emerga un quadro indiziario a carico di persona non ancora iscritta ovvero il coinvolgimento dell'indagato già da epoca precedente rispetto al periodo investigato, senza attendere il deposito dell'annotazione conclusiva per l'aggiornamento dei nominativi degli indagati.

Ricordo, infine, quale quarto criterio di orientamento, che gli atti trasmessi da privati attraverso posta elettronica, anche se certificata, e quelli inviati a mezzo posta, ordinaria o raccomandata, anche se può essere con elevata probabilità individuato colui che li ha inviati, non possono in alcun modo essere equiparati a denunce o querele, quindi non possono essere considerati notizia di reato. Infatti, presupposto indispensabile per iscrivere una denuncia, un esposto o una querela a mod. 21 o 44, è che quegli atti siano ritualmente stati depositati, nel rispetto, cioè, dei criteri di cui all'articolo 333 cod. proc. pen., o comunque della disciplina speciale che consente di trasmetterli da parte degli avvocati, attraverso il portale delle notizie di reato.

Gli atti irrualmente trasmessi andranno, quindi, iscritti in registri diversi da quelli che presuppongono la configurabilità di una notizia di reato; in presenza, poi, di trasmissioni seriali di *e-mail* da parte di soggetti privati, si potrà procedere a bloccare l'arrivo in ricezione delle *e-mail* da quel mittente ed a convogliarle nella casella di "posta indesiderata" senza scaricarne il contenuto, previa comunicazione alla stessa *e-mail* mittente che sarà effettuata questa operazione.

3. L'attività del Procuratore generale ex articolo 6, decreto legislativo n. 106 del 2006.

Il testo dell'articolo 6, decreto legislativo n. 106 del 2006, commi 1 ed 1-*bis*, recita che:

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e

organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

L'attività di vigilanza che compete al Procuratore generale involge, quindi, una pluralità di profili, nell'ottica di promuovere la sollecitazione a condividere comuni moduli organizzativi ed a proceduralizzare la collaborazione fra uffici, con esclusione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, di poteri di coordinamento investigativo ovvero di emanare direttive alla polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle proprie competenze di vigilanza, il Procuratore generale presso la Corte d'appello ha quindi il potere-dovere di richiedere informazioni, anche al fine di riferire al Procuratore generale della Corte di Cassazione sull'esito delle attività, ex articolo 6, decreto legislativo ult. cit., svolte nel distretto, oltre al più generale potere-dovere di operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso e di coordinamento volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato, come insegna la risposta a quesito del Consiglio Superiore della Magistratura di data 20 aprile 2016.

Tanto premesso, questo Procuratore generale, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato, fa espressa richiesta dell'invio, con cadenza trimestrale, di una segnalazione, da parte dei Procuratori della Repubblica, con indicazione del numero delle notizie di reato iscritte nel registro noti oltre il trentesimo giorno dalla ricezione o acquisizione della notizia, comprensiva dei soli dati essenziali per ciascuna notizia di reato (qualificazione giuridica e numero degli indagati), accompagnata da una sintetica annotazione in ordine alle ragioni del ritardo, con riserva dell'acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio, anche su singoli procedimenti, sempre nel rispetto del segreto investigativo e delle prerogative del Procuratore della Repubblica.

Quanto all'acquisizione dei dati di contenuto dei singoli fascicoli processuali iscritti a Mod. 21, 44, o 45, da parte del Procuratore generale, si fa rinvio alla recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura approvata nella seduta del 4 dicembre 2024, che risponde a quesito del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, indicando condizioni e tempistica della loro ostensibilità.

4. La gestione del Mod. 45. – Criteri di orientamento condivisi.

Da quanto oggetto delle considerazioni che precedono, l'iscrizione dei fascicoli a Mod. 45 va considerata una sorta di categoria residuale, in relazione alla quale è opportuno che le principali tipologie di atti da iscrivere in tale modello, prerogativa questa del Procuratore della Repubblica, siano indicate esemplificativamente nel Progetto organizzativo.

In ordine ad una corretta e trasparente gestione dei fascicoli iscritti a Mod. 45, quali criteri di orientamento condivisi possono indicarsi i seguenti:

- sono ammissibili attività di mero approfondimento inquadrabili negli atti di accertamento preliminare (cd. indagini preprocedimentali), indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di atti, comunicazioni ed esposti di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura. Conseguentemente, nell'ambito del procedimento iscritto a mod. 45, non essendo individuabile una *notitia criminis* e quindi un soggetto cui riferirla, non possono essere compiuti atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito o comunque quelli per il compimento dei quali è indispensabile un minimo di indizi di commissione dei reati, mentre potranno effettuarsi assunzioni di sommarie informazioni ed acquisizioni documentali, sempre se essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato;
- quanto alla durata, pur in assenza di una indicazione in tal senso del legislatore, ma raccogliendo sul punto i suggerimenti del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, è opportuno stabilire un termine, ovviamente convenzionale, ma ristretto e ragionevole, entro il quale gli eventuali e limitati accertamenti investigativi devono essere effettuati e conclusi ed il fascicolo di conseguenza definito, termine che ben può essere individuato in sei mesi, oltre il quale il Procuratore della Repubblica sarà onerato di comunicare al Procuratore generale l'elenco dei procedimenti ancora iscritti a Mod. 45 e non definiti, con le ragioni del protrarsi della pendenza;
- quanto all'epilogo, il fascicolo Mod. 45 può essere definito mediante cd. autoarchiviazione, ovvero investendo della determinazione conclusiva il giudice per le indagini preliminari, che deve procedere a deliberare la richiesta formulata dal pubblico ministero.

A seguito del fondamentale arresto di Cass. pen., sez. Un., n. 34 del 22 novembre 2000, infatti, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato <<*può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del p.m. in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato*>>; ancora, a

seguito della pronuncia di Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2006, n. 18388, è principio di diritto oggi consolidato che, una volta avanzata dal PM la richiesta di archiviazione - anche se per segnalazioni ritenute, fin dall'origine, fatto non costituente reato - il GIP ha l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 409 c.p.p., in quanto la restituzione degli atti al PM integra ipotesi di provvedimento abnorme, perché, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando così la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.

Quale criterio di orientamento condiviso in relazione all'epilogo del contesto iscritto a Mod. 45, può ritenersi che ad autoarchiviazione da parte del pubblico ministero potrà procedersi ove non siano state effettuate attività di indagine ovvero siano state effettuate indagini minime, quale ad esempio una mera acquisizione di documenti, con un provvedimento di trasmissione all'archivio che deve contenere una sia pur sintetica motivazione; qualora, invece, siano state effettuate attività di indagine ed il denunciante o, comunque, il soggetto interessato abbia richiesto formalmente al P.M. di inviare gli atti originati da un suo esposto/denuncia al giudice per il controllo sulla infondatezza della notizia di reato, il fascicolo va definito con richiesta di archiviazione al GIP.

Ricordo, infine, che i criteri di orientamento distrettuale di data 11 aprile 2024, prot. n. 1854/2024 2.1, prevedono che non si dia corso ad avocazione quando il pubblico ministero abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo ad un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione, ex articolo 408, cod. proc. pen., potendo configurarsi in tal caso una stasi procedimentale solamente qualora la persona offesa/denunciante/esponente abbia formulato specifica istanza di sottoposizione degli atti all'esame del giudice ai fini del controllo sull'infondatezza della notizia di reato ed il pubblico ministero abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa.²

Gli arresti del giudice di legittimità richiamati in nota, confermati più di recente da Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2023, n. 36253, e più di recente da Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2024, n. 34789, costituiscono giurisprudenza che può dirsi consolidata e ribadiscono come i principi costituzionali di cui agli articoli 3, e 112, Cost., trovino adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di

² In tal senso, di recente, si vedano Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 2017, n. 15128, nonché Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2020, n.ri 29009 e 29010.

essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il pubblico ministero ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della *notitia criminis*.

5. L'attività del Procuratore generale ex articolo 6, decreto legislativo n. 106 del 2006, sui fascicoli iscritti a Mod. 45 e sui procedimenti EPPO.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Procuratore generale, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione a Mod. 45, fa espressa richiesta di comunicazione, con cadenza trimestrale, dei procedimenti pendenti da oltre sei mesi, comprensiva dei soli dati essenziali, accompagnata da una sintetica annotazione in ordine alle ragioni della mancata definizione del contesto, con riserva dell'acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio secondo le previsioni della recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura approvata nella seduta del 4 dicembre 2024, più compiutamente indicata al precedente paragrafo 3.

Con cadenza semestrale dovrà poi essere comunicato al Procuratore generale il numero dei procedimenti iscritti nel periodo nel registro modello 21 e quelle effettuate a modello 45, nonché il numero dei passaggi ai modelli 21 o 44, con indicazione dei relativi dati percentuali.

In ordine, invece, all'osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE (e dei connessi rapporti con Eppo), ricordo che il Consiglio Superiore della Magistratura ha sempre prestato massima attenzione al tema (vedasi la specifica delibera del 28 luglio 2021), richiedendo un monitoraggio costante in ordine al numero ed alla tipologia dei procedimenti di competenza della Procura Europea, al fine di valutare la concreta incidenza che l'attuazione delle norme del regolamento UE produce sui moduli organizzativi delle Procure e sugli istituti ordinamentali interni, e prevedendo la contestuale comunicazione di tali dati anche alle Procure Generali.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere un monitoraggio con cadenza semestrale dei dati relativi ai procedimenti per i quali EPPO abbia comunicato la decisione di procedere ad autonoma iscrizione ovvero ad avocazione, con l'indicazione, per ciascun procedimento, dei reati ipotizzati, del numero degli indagati e del PED di riferimento, accompagnata da sintetica annotazione in ordine ai rapporti del singolo ufficio di Procura con EPPO.

Quanto, infine, alle comunicazioni ex articolo 127, disp. att. cod. proc. pen., ed al conseguente potere di avocazione del Procuratore generale, trovano

applicazione i criteri di orientamento distrettuale di data 11 aprile 2024, prot. n. 1854/2024-2.1, come integrati con atto di data 29 giugno 2024, prot. n. 3122/2024-2.1.

6. La disciplina della riapertura delle indagini.

Il nuovo testo dell'articolo 414 cod. proc. pen., innovando la precedente disciplina che ricollegava la riapertura delle indagini a richiesta del pubblico ministero motivata dall'esigenza di nuove investigazioni, recita che *<<la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale>>*, prevedendo altresì che *<<gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili>>*.

Ribaditi gli indirizzi giurisprudenziali consolidati secondo i quali:

- il regime autorizzativo prescritto dall'articolo 414 cod. proc. pen., è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta alle indagini, che ovviamente manca nel caso di procedimento contro ignoti;
- il ricorso alla procedura di cui all'articolo 414 cod. proc. pen., non è applicabile ad autorità giudiziarie diverse da quelle che hanno provveduto all'archiviazione;
- permane la possibilità di contestare, anche in assenza di formale riapertura delle indagini, i segmenti di condotta abituale o permanente successivi all'archiviazione;

va oggi rimarcato come la riapertura delle indagini non possa fondarsi semplicemente su una mera rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati, anche qualora si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni e come l'aggancio della ragione giustificativa della riapertura alla prognosi positiva circa il futuro esercizio dell'azione penale valorizzi le più stringenti regole di giudizio introdotte per l'archiviazione dall'articolo 408, comma 1, cod. proc. pen., che impone tale epilogo quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

In ogni caso il *novum* dovrebbe sempre basarsi sull'indicazione di fonti di prova determinate e trasparenti e non già su fonti confidenziali o generiche, valorizzando, ad esempio, il disposto dell'articolo 391-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., e richiedendosi quindi compendio documentale ovvero dichiarazione scritta che documenti l'individuazione delle nuove fonti di prova, altrimenti rendendosi di difficile praticabilità il giudizio prognostico imposto dalla norma.

7. Coordinamento delle indagini e comunicazioni al Procuratore generale.

In ordine alle comunicazioni previste dall'articolo 118-*bis*, disp. att. cod. proc. pen., osservo che la materia merita indicazione di criteri di orientamento condivisi, da un lato per evitare un inutile proliferare di comunicazioni destinate a mere prese d'atto, senza impulso ad ulteriori atti o attività, dall'altro per evitare che il Procuratore Generale apprenda dell'esistenza e/o dell'esito di indagini complesse dalla stampa o dalla comunicazione di doppie intercettazioni inviate dalla DNAA.

Il testo della norma prevede che:

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonché per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.

La disposizione, caduta in una sorta di desuetudine applicativa, è chiaramente finalizzata all'esercizio dei poteri di coordinamento che la legge affida al Procuratore generale in materia di indagini preliminari.

Quale criterio di orientamento condiviso, si indica allora quello di procedere a formale comunicazione al Procuratore generale, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, disp. att. cod. proc. pen., dei soli procedimenti nei quali via sia un collegamento delle indagini, attuale o potenziale, con altri uffici giudiziari, distrettuali ovvero extradistrettuali, con indicazione dei dati essenziali dei procedimenti segnalati (qualificazione giuridica del fatto e numero indagati, uffici giudiziari interessati al

collegamento investigativo), accompagnati da una breve relazione esplicativa in cui si evidenziano le ragioni del collegamento investigativo con altri uffici giudiziari, in atto ovvero da attivare.

8. Conclusioni ed adempimenti richiesti. In relazione a quanto indicato in epigrafe, ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 2006, n. 106, preso atto delle risultanze della Conferenza distrettuale del 13 dicembre 2024, si invitano le Ss. LL. a voler comunicare al Procuratore generale:

a) con cadenza trimestrale, quindi entro le date del **30 aprile** (per il trimestre gennaio/marzo), del **31 luglio** (per il trimestre aprile/giugno), del **31 ottobre** (per il trimestre luglio/settembre), e del **31 gennaio** (per il trimestre ottobre/dicembre):

- il numero delle notizie di reato iscritte nel registro noti Mod. 21 oltre il trentesimo giorno dalla ricezione ovvero dalla acquisizione della notizia, comprensiva dei soli dati essenziali per ciascuna notizia di reato (qualificazione giuridica e numero degli indagati), accompagnata da una sintetica annotazione in ordine alle ragioni del ritardo;
- il numero dei procedimenti pendenti a Mod. 45 da oltre sei mesi, accompagnata da una sintetica annotazione in ordine alle ragioni della mancata definizione del contesto;

b) con cadenza semestrale, quindi entro le date del **31 luglio** (per il semestre gennaio/giugno), e del **31 gennaio** (per il semestre luglio/dicembre):

- il numero dei procedimenti iscritti nel periodo nel registro modello 21 e di quelli iscritti a modello 45, nonché il numero dei passaggi dei contesti iscritti a Mod. 45 ai modelli 21 o 44, con indicazione dei relativi dati percentuali;
- i dati relativi ai procedimenti per i quali EPPO ha comunicato la decisione di procedere ad autonoma iscrizione ovvero ad avocazione, con l'indicazione, per ciascun procedimento, dei reati ipotizzati, del numero degli indagati e del PED di riferimento, accompagnata da sintetica annotazione in ordine ai rapporti del singolo ufficio di Procura con EPPO.

Si pubblichi bilingue sul sito web dell'Ufficio.

Il Procuratore Generale
Corrado dr. Mistri